

**Corte dei Conti – Sez. Giurisd. Liguria, Sent. n. 143 del 15/02/2008**

*omissis*

**FATTO**

Con atto di citazione depositato il 15 maggio 2007, regolarmente notificato, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Sig. X, responsabile dell'Unità Operativa Igiene alimenti di origine animale della ASL n. X - X, per sentirlo condannare al risarcimento in favore dell'Erario del danno determinato nella somma di euro 9.000,00 (novemila/00) o nella diversa somma che sarà liquidata dalla Sezione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alle spese di giudizio.

Sulla base di quanto esposto dal Pubblico ministero e degli altri atti processuali, risulta quanto segue.

A seguito di indagini condotte principalmente mediante appostamenti e pedinamenti di alcuni dipendenti della ASL n. X X interessati da notizie di reato, il Comando Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza redigeva relazione da cui risultava, tra l'altro, per quanto interessa il X, che lo stesso in più occasioni veniva visto entrare e uscire dalla propria abitazione ed intrattenersi per un'ora ed anche più a lungo, al mattino e all'ora di pranzo, presso il ristorante "Y", e precisamente:

- 1) il giorno 19.12.03, a fronte di un turno di lavoro (come evidenziato dalle scritture di servizio) con orario 07.30-15.14, usciva dalla propria abitazione per recarsi al lavoro solo alle ore 07.50 circa;
- 2) il giorno 22.12.03, a fronte di un turno di lavoro (come evidenziato dalle scritture di servizio) con orario 08.39 - 14.15, si intratteneva all'interno del ristorante "Y" dalle 12.20 alle 14.00;
- 3) il giorno 26.01.04 (rectius 4.2.2004), a fronte di un turno con orario 07.10 - 13.37 (rectius 7,26-14,17) e 18.30 - 20.00 (3 ore e 7 minuti di straordinario), uscito di casa alle ore 08.18, entrava alle ore 08.24 al ristorante "Y" e faceva ingresso in ufficio soltanto alle ore 09.23; alle ore 10.45, dopo alcuni spostamenti in piazza E. S., ripartiva con il proprio scooter verso il ristorante "Y", ove si tratteneva sino alle ore 13.00;
- 4) il giorno 05.02.04, a fronte di un turno con orario 06.56 - 17.02 e 18.30 - 20.00 (3 ore e 56 minuti di straordinario), scorto presso la propria residenza alle ore 07.58, entrava al ristorante "Da Y" alle ore 08.05 e si tratteneva sino alle 09.45;
- 5) il giorno 06.02.04, a fronte di un turno con orario 07.18 - 15.28 e 18.30 - 20.00 (2 ore e 4 minuti di straordinario), il X, scorto presso la propria residenza alle ore 08.00, entrava al ristorante "Y Y" alle ore 08.10 e si tratteneva sino alle 09.40; alle ore 13.40 raggiungeva la propria residenza in via Solaro 10, e si tratteneva fino alle 14.10.

Veniva inoltre rilevato, attraverso riscontri effettuati sui tabulati dell'utenza telefonica cellulare di servizio del X, che lo stesso aveva effettuato alcune telefonate di carattere privato ponendole a carico dell'amministrazione.

Sulla base di perizia di parte prodotta dall'interessato in sede penale e nella fase istruttoria del presente processo, il costo delle telefonate non di servizio risulta ammontare a circa un euro.

Per tali e per altri fatti relativi ad altri quattro dirigenti della ASL n. X X in data 28.2.2007 veniva emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sanremo sentenza di "non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati per tutti i reati loro ascritti perché il fatto non sussiste."

Acquisiti gli atti dell'indagine di P.G., il Procuratore Regionale presso questa Sezione, ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi per una imputazione di responsabilità amministrativa nei confronti del sig.X per danno "patrimoniale", "da disservizio" ed "all'immagine", in relazione alle accertate ripetute assenze dal servizio, e giudicate prive di fondamento le controdeduzioni svolte dal medesimo, a seguito di rituale contestazione degli addebiti, ai sensi dell' art. 5, comma 1, del decreto legge 15 novembre 1993, n° 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n° 19, lo ha convenuto per l'odierno giudizio per sentirlo condannare alla rifusione in favore dell'Erario del danno determinato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma complessiva di euro 9.000,00 (novemila/00) o nella diversa somma che sarà liquidata dalla Sezione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alle spese di giudizio.

Il Procuratore regionale ha sottolineato nell'atto introduttivo del giudizio di non condividere la sentenza penale di "non luogo a procedere perché il fatto non sussiste", pronunciata nel febbraio 2007 dal G.U.P. del



Tribunale di Sanremo, in considerazione, tra l'altro, della ritenuta mancanza di un danno per l'Amministrazione riconducibile ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio.

Il requirente sostiene, infatti, che le accertate abituali assenze dal lavoro del X, durante le quali lo stesso si dedicava ad attività di carattere privato, pur risultando formalmente in servizio, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'obbligo di rispettare un orario minimo settimanale, costituiscono palese violazione contrattuale, essendo il dirigente interessato, comunque, <<tenuto ad "assicurare la propria presenza in servizio al fine di garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti" e ad "articolare e correlare il proprio tempo di lavoro all'orario degli altri dirigenti" (cfr. art. 15 CCNL area medico-veterinaria) >>.

Sottolinea che appaiono evidenti e gravi, tanto il danno "da disservizio" (viste le continue assenze del dipendente) quanto (e soprattutto) il danno "all'immagine" della Pubblica Amministrazione, causati dal comportamento contrattualmente inadempiente del convenuto.

In particolare, la condotta del X, ad avviso del requirente, sarebbe stata tale da aver certamente ingenerato nei terzi la sensazione di avere a che fare con un'amministrazione poco efficiente e poco incline a rispettare i suoi obblighi nei confronti dei cittadini. Ciò anche in considerazione dell'incarico di notevole responsabilità ricoperto dal convenuto.

In conclusione, la ASL avrebbe subito un danno patrimoniale, un danno all'immagine e un danno da disservizio.

I suddetti danni, seppur dimostrati nell'"an", non possono essere determinati con precisione nel "quantum", dovendo soccorrere la quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c..

Con comparsa di costituzione e difesa del 22 novembre 2007 si è costituito il dott. X, a mezzo dell'Avv. W, la quale ha premesso che l'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenza medico - veterinaria del Servizio sanitario nazionale - parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003 prevede che i direttori di struttura complessa assicurino la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzino il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del CCNL 5 dicembre 1996.

Sulla base di tale disposizione normativa, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'ARAN, il dott. X, quale dirigente di struttura complessa, non sarebbe stato tenuto al rispetto dell'orario minimo stabilito per i dirigenti "semplici" dall'art. 14 del contratto collettivo.

Lo stesso infatti, al pari degli altri dirigenti di struttura complessa, sarebbe tenuto alla timbratura del cartellino al solo fine di evidenziare le ferie, le assenze per malattia o permessi e per verificare eventuali responsabilità durante l'espletamento dell'incarico.

Di conseguenza, nessun danno patrimoniale sarebbe stato causato all'Azienda dal proprio assistito, avendo lo stesso garantito il normale funzionamento della struttura, come risulta dagli attestati della Usl 1, che certificano il raggiungimento da parte del dott. X degli obiettivi prefissati per gli anni 2003 e 2004.

Il difensore articola, inoltre, difese volte a dimostrare che nei giorni in cui sono stati condotti i controlli della Guardia di Finanza nessuno ha provveduto a timbrare il cartellino in luogo del proprio assistito, essendosi lo stesso effettivamente recato in ufficio, attraverso una uscita diversa da quella controllata, allontanandosene in un secondo tempo per prendere a casa la moto, al fine di muoversi più agevolmente nel traffico cittadino.

Con riferimento poi alle numerose permanenze del X presso il ristorante "Y", accertate dalla Guardia di Finanza in ore in cui l'interessato risultava essere in servizio, sostiene il difensore che il proprio assistito vi si recava per attendere al controllo "ispettivo relativo alla presenza di larve della famiglia Anisakidi delle acciughe già sottoposte alla prima visita veterinaria", controllo per effettuare il quale, in mancanza di postazioni consone all'operazione, utilizzava un tavolo posto nel cortile interno del locale "Y" gentilmente messo a disposizione dal suo titolare, sig. Z.

Quanto al danno "da disservizio" eccipe la mancanza di qualsiasi prova in ordine all'incidenza negativa del comportamento tenuto dal convenuto sul funzionamento del servizio.

Con riferimento infine al danno all'immagine deduce in particolare che la notizia della sentenza di assoluzione è stata anch'essa pubblicata con enfasi uguale a quella data ai fatti oggetto di indagine.



Conclude, chiedendo previa, se del caso, l'ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte, di "respingere l'avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via di stretto subordine, chiede che l'Ecc. ma Corte voglia ridurre in via equitativa il quantum reclamato. Con vittoria delle spese di Giudizio".

All'odierna udienza, l'avv W ha ribadito tutte le difese svolte in memoria, sottolineando in particolare che per prassi le timbrature dei cartellini avevano la funzione limitata di evidenziare le ferie, le assenze per malattia o permessi. Ha anche ricordato come il Direttore dell'ASL si sia dichiarata soddisfatta dell'esito assolutorio del processo penale, concludendo per l'assoluzione del proprio assistito anche in questa sede, previa eventuale assunzione delle prove richieste.

Il Pubblico ministero ha illustrato le argomentazioni poste a base dell'atto di citazione, sottolineando che la sentenza penale di "non luogo a procedere", non nega la materialità dei fatti e non pone in discussione la non rispondenza a verità delle attestazioni contenute nei cartellini di presenza, avendo escluso il falso in atto pubblico, per la natura non di atto pubblico dei cartellini, e la truffa sulla base di una ritenuta compensazione delle assenze con prestazioni straordinarie.

Quanto al raggiungimento degli obiettivi, ha osservato che nella Pubblica Amministrazione gli obiettivi vengono solitamente raggiunti, per cui ciò che conta è il comportamento concreto tenuto.

Ha concluso ribadendo la richiesta di condanna del convenuto.

La causa è stata pertanto trattenuta per la decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il Procuratore regionale chiede che il dott. X, quale responsabile dell'Unità Operativa Igiene alimenti di origine animale della ASL n. X X, sia condannato a risarcire all'erario il danno patrimoniale, "da disservizio" ed all'immagine cagionato alla ASL, in relazione alle accertate ripetute assenze dal servizio dello stesso.

Al riguardo occorre premettere che per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio il G.U.P. del Tribunale di Sanremo ha dichiarato con sentenza, emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., il "non luogo a procedere...per tutti i reati perché il fatto non sussiste", motivando la non configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico con la mancanza della natura di atto pubblico del cartellino segnatempo e del reato di truffa aggravata con la mancanza di danno patrimoniale per la ASL.

Ciò premesso, la Sezione ritiene di sottolineare preliminarmente l'irrilevanza nel presente processo della sentenza penale suindicata, in quanto pronunciata senza dibattimento (arg. ex art. 652 cod. proc. pen.).

Passando al merito, considerato che la difesa, come in parte anche la stessa sentenza penale "di non luogo a procedere" risultano incentrate per quanto riguarda il convenuto, in primo luogo, sulla inesistenza di un obbligo contrattuale per il dirigente di struttura complessa, quale è il X, di rispettare un orario minimo di servizio, il Collegio ritiene necessario portare la propria attenzione innanzi tutto sul reale contenuto di tale obbligo.

Ai sensi dell'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenza medico - veterinaria del Servizio sanitario nazionale - parte normativa quadriennio 2002-2005 "..... i direttori di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del CCNL 5 dicembre 1996.....".

Aggiunge il comma 2 che "I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano - con modalità condivise con le aziende ed enti - la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria".

Sulla base delle riferite disposizioni contrattuali, il direttore di struttura complessa, pur non essendo formalmente tenuto alla osservanza di un orario minimo (nota dell'ARAN prot. n. 6464 del 19 luglio 2006),



deve comunque assicurare la propria presenza in servizio al fine del funzionamento della struttura, articolando e correlando il proprio tempo lavoro all'orario degli altri dirigenti (art. 14, comma 1). Lo stesso deve inoltre comunicare e documentare, "con modalità condivise con le aziende", "la pianificazione della propria attività istituzionale e delle proprie assenze ..... al fine di rendere del tutto trasparenti le proprie prestazioni lavorative".

Orbene, se tale è la portata degli obblighi di servizio del dirigente di struttura complessa, è evidente che l'articolazione dell'orario di lavoro del dott. X non poteva che essere quella attestata dai cartellini di presenza timbrati dallo stesso.

Sostiene in proposito la difesa che "in assenza di uno specifico accordo scritto ma per prassi consolidata ....mai contestata dall'Azienda" il convenuto sarebbe stato tenuto alla timbratura del cartellino esclusivamente "per evidenziare la fruizione di ferie, assenze per malattia o permessi" e "per verificare eventuali responsabilità di qualsiasi genere durante l'espletamento dell'incarico affidato".

Tale tesi non può essere condivisa in quanto, in assenza di accordo scritto, l'unica prassi condivisa dall'Azienda e mai contestata dalla stessa era quella per cui anche il dirigente di struttura complessa era tenuto a timbrare il cartellino con indicazione esatta dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa nella struttura e con rilevazione delle ore prestate in eccedenza rispetto all'orario di 38 ore. E la rilevazione delle ore di straordinario conferma la sussistenza di un orario ordinario minimo da osservare, in assenza del quale non sarebbe neppure configurabile lo straordinario.

D'altra parte, non essendo stata effettuata la prevista preventiva pianificazione dell'attività istituzionale del dirigente, la rilevazione a mezzo della timbratura del cartellino era l'unico strumento che documentava, sia pure "a posteriori", l'articolazione dell'orario di lavoro del dirigente in questione, come correlato con quello degli altri dirigenti, sì da dare trasparenza alle prestazioni lavorative dello stesso, tenendole distinte dalla restante attività di carattere personale.

Conseguentemente, acclarata la sussistenza dell'obbligo di osservare l'orario di servizio, predeterminato secondo le procedure poste dalla contrattazione, appare irrilevante l'eccepito conseguimento degli obiettivi attestato dall'ASL, i quali peraltro negli anni 2003 e 2004, per quanto attiene alla dirigenza, risultano essere stati conseguiti nella misura del 90 e dell'86 per cento (nota della Direzione della USL n. X X).

Né è possibile in questa sede operare alcuna compensazione tra le assenze ingiustificate dal luogo di lavoro e le ore che risultano prestate come straordinario; ciò non solo e non tanto perché, come ha rilevato anche il giudice penale, "...il numero delle ore lavorative certificate, e non solo come eccedenti, si riferisce verosimilmente ad attività lavorative in parte non prestate", ma perché nell'ambito di un rapporto di lavoro, che è di lavoro dipendente anche quando il lavoratore ha una qualifica dirigenziale, la prestazione non può essere resa in funzione delle proprie esigenze private, ma deve essere resa secondo l'orario di servizio contrattualmente previsto o, come nel caso di specie, preventivamente pianificato in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e correlato alle prestazioni degli altri dirigenti sottoposti.

Inammissibile è poi la richiesta del convenuto di provare per testi (il gestore del ristorante ed un suo dipendente) lo svolgimento da parte sua di attività istituzionale nel ristorante dove era solito recarsi durante le ore di lavoro.

Tale difesa, oltre che apparire inverosimile, contrasta con le comuni modalità di assolvimento delle attività ispettive esterne dei pubblici funzionari, le quali debbono essere preventivamente programmate e autorizzate con atti formali e necessitano di verbali che documentino le operazioni effettuate: in ogni caso, non possono essere condotte in tempi e modi contrastanti con le risultanze dei cartellini che rilevano la presenza del dirigente all'interno della struttura dell'Ente di appartenenza.

Tanto premesso, risulta senza dubbio fondata la domanda di risarcimento avanzata dal Pubblico ministero nei confronti del convenuto con riferimento al danno patrimoniale da lui cagionato all'Azienda per non avere reso la propria prestazione, assentandosi ingiustificatamente dal luogo di lavoro, ove risultava essere formalmente presente, per attendere ad esigenze di carattere personale.

La pretesa attrice non può invece trovare accoglimento per quanto riguarda il risarcimento del danno "da disservizio".

Tale voce di danno si caratterizza, differenziandosi dal danno patrimoniale da mancata prestazione, per essere conseguente ad un'attività solo apparentemente resa a favore dell'Amministrazione, ma in realtà



distratta per il perseguimento di finalità private, ovvero per rappresentare un danno ulteriore rispetto a quello derivante dalla corresponsione di emolumenti stipendiali in assenza della prestazione lavorativa; la tipologia di danno, da ultimo considerata, ricorre tutte le volte in cui sia necessario svolgere una qualche attività lavorativa al fine di porre riparo agli illeciti commessi o per riorganizzare il servizio.

Nella specie, non solo la Procura non ha fornito concreti elementi di prova di tale tipologia di danno, ma non ha neppure dedotto come le assenze del convenuto abbiano potuto incidere negativamente sul generale funzionamento del servizio.

In accoglimento invece della richiesta della procura attrice, alla condotta dolosamente tenuta dal convenuto, che volontariamente e senza giustificazione si è più volte allontanato dal proprio posto di lavoro, va collegato anche un danno "non patrimoniale" connesso alla lesione dell'immagine ed alla perdita di prestigio della Pubblica Amministrazione.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha precisato che il danno all'immagine ed al prestigio - nozione originariamente elaborata dal giudice civile con riferimento alla sfera giuridica della persona fisica e successivamente estesa alla persona giuridica privata ed ancor più alla persona giuridica pubblica - consiste nella lesione di beni immateriali inidonei a costituire oggetto di scambio e privi di valore di mercato, ma economicamente valutabili (Corte Conti, Sez. giurisd. Umbria 8.6.2001, n. 98; Sez. II d'appello n. 338/A del 6 novembre 2000; Sez. I n. 131/98/A del 12.5.1998).

L'evento dannoso, si afferma, "non è più esclusivamente connesso ad una "deminutio patrimonii" ma piuttosto ad un fatto intrinsecamente dannoso proprio perché confliggente con interessi primari direttamente protetti dall'ordinamento costituzionale e finanziario contabile e che pertanto assurgono a beni giuridici la cui lesione può essere risarcibile se è suscettibile di valutazione economica" (Corte Conti, Sez. I d'Appello, n. 64/2002/A del 5.3.2002. Cfr. Corte conti, Sez. Terza d'Appello n. 566 del 28.9.2005; Sez. Liguria n. 1436 del 17.11.2005).

Ciò non vuol dire, però, che sia sufficiente la mera potenzialità lesiva del fatto, in quanto è necessario che sia provata l'effettiva lesione dell'immagine del soggetto pubblico che si assume danneggiato, ma, una volta accertata la lesione, il danno è comunque presente (c.d. danno-evento) e deve essere risarcito in considerazione della concreta dimensione della lesione stessa, da valutare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., non essendo possibile l'esatta determinazione dell'ammontare di un danno di tale natura.

Ciò posto, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che la condotta tenuta dal X abbia avuto una notevole risonanza, oltre che nella struttura sanitaria di appartenenza, anche in ambito provinciale, considerata la diffusione data dalla stampa alle indagini penali ed agli accertamenti cui queste ultime hanno dato luogo.

Al riguardo deve essere sottolineato che, pur essendo stati numericamente limitati gli episodi oggetto di accertamento, gli stessi appaiono indicativi di un comportamento abituale del convenuto, il quale, sulla base di una interpretazione alquanto elastica delle modalità temporali di adempimento della propria prestazione, era solito allontanarsi arbitrariamente dal proprio posto di lavoro per attendere ad esigenze personali.

Risulta, infatti, dalle indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza, nell'arco di circa due mesi, che il X fu sottoposto ad accertamenti e pedinamenti in 11 giornate, in tre delle quali (18, 20 dicembre 2003 e 7 febbraio 2004) non risultava presente in ufficio, nei giorni 17, 23 dicembre 2003 e 8 gennaio 2004 non fu intercettato o fu perduto di vista, mentre relativamente ai restanti cinque giorni (19,22 dicembre 2003 e 4,5 e 6 febbraio 2004) in cui fu pedinato i militari accertarono sempre che lo stesso in ore in cui risultava formalmente nel luogo di lavoro usciva dalla propria abitazione o vi faceva rientro e tutti i giorni, o al mattino oppure all'ora di pranzo, si recava per un ora e più presso il ristorante "Y".

In proposito deduce però la difesa che, nel caso in esame, non solo la verità dei fatti oggetto di cronaca è stata smentita, ma la notizia dell'assoluzione "è stata pubblicata con la stessa enfasi e risalto. .... Ed, addirittura, negli articoli del Secolo e de La Stampa il direttore generale dell'Asl X ..... elogia l'operato dei veterinari e manifesta di non avere mai avuto dubbi sulla correttezza degli imputati".

Tale assunto non può essere condiviso.

Ed invero, come la propalazione di una notizia erronea circa l'avvenuta commissione di un reato da parte di un dipendente pubblico, non potrebbe mai legittimare l'esercizio di una azione per danno all'immagine, allo stesso modo la diffusione di una sentenza di assoluzione non può far venir meno la lesione al prestigio



dell'ente già verificatasi, quando, come nel caso di cui trattasi, i fatti illeciti si sono effettivamente verificati, specie ove si consideri che la sentenza dichiarativa del “non luogo a procedere” per i reati di falso ideologico in atti pubblici e di truffa aggravata, non ha mancato di sottolineare che si è “in presenza di condotte artificiali e di induzione in errore della P.A. con finalità di ingiusto profitto, comportamenti che probabilmente meriterebbero sanzione quanto meno sotto il profilo della responsabilità disciplinare”.

Passando, infine, alla quantificazione del danno richiesto cumulativamente a titolo di danno patrimoniale e all'immagine, oltre che “da disservizio”, quest'ultimo nella specie non riscontrato, il Collegio ritiene di determinarlo, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in euro 5.000,00 (cinquemila/00), non potendo prescindere, specie per la parte ascrivibile al danno patrimoniale, dal numero limitato delle assenze arbitrarie accertate.

Alla luce delle osservazioni che precedono, il sig. X deve essere condannato a risarcire alla ASL n. X - X la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, fino al deposito della presente sentenza; da quest'ultima data la somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali fino all'integrale pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale della Liguria, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condanna, il Sig. X X al pagamento in favore della ASL n. X - X della somma di euro 5000,00 (cinquemila/00), comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria.

Dal deposito della presente sentenza la somma predetta dovrà essere maggiorata degli interessi legali fino all'integrale pagamento.

Condanna, inoltre, il medesimo al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro 280,50 (duecentottanta/50).

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2007.

Il Presidente f.f. ed estensore

(omissis)

Deposito in Segreteria: 15 febbraio 2008